

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 10 DATA 29.04.2014

OGGETTO: Regolamento IUC – Approvazione - Determinazioni

L'anno duemilaquattordici il giorno 29 del mese di aprile. alle ore 17.15 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

1)	PRATICO' Antonio	SINDACO	SI
2)	GIANNOTTI Antonio	Consigliere	SI
3)	CEGLIE Rosa	Consigliere	NO
4)	ESPOSITO Francesca	Consigliere	SI
5)	DE PRESBITERIS Roberto	Consigliere	SI
6)	DE LORENZO Antonino	Consigliere	SI
7)	TRIMBOLI Francesco	Consigliere	SI
8)	MAIORANA Anna	Consigliere	SI
9)	DE PAOLA Pietro	Consigliere	SI
10)	DEPRESBITERIS Anna Maria	Consigliere	SI
11)	MARSIGLIA Francesco	Consigliere	SI

Totale presenti n. 10 assenti n 1

E' presente l'assessore esterno **Marsiglia Fernando** senza diritto di voto

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa SANTORO Rosa con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **sig. Trimboli Francesco** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il punto all'odg .

IL PRESIDENTE

Prende la parola il Consigliere **Marsiglia Francesco** per lamentare che nei files della documentazione del Consiglio ricevuti non aveva rinvenuto quello del Regolamento e che - essendosi avveduto di ciò solo il giorno prima ed avendo ricevuto il file solo in giornata - non ha potuto approfondire l'esame del testo. Richiede pertanto un rinvio del punto.

Il **Presidente** precisa e sottolinea che tutti gli atti erano regolarmente ed a termini di regolamento depositati presso la Segreteria Comunale. Anche il **Sindaco** ribadisce la circostanza del corretto e puntuale deposito e della regolare messa a disposizione di tutti gli atti relativi ai punti all'ordine del giorno e per tale ragione non ritiene possa essere accolta la richiesta di rinvio.

Si allontana il Consigliere Marsiglia F.

Sono presenti 9 consiglieri.

Si danno per letti gli articoli da a 1 a 7A.

Si sottopone all'approvazione una proposta di modifica all'art. 8° comma 1 terzo periodo.

Si approva con 7 voti favorevoli – 2 astenuti (De Paola, De Presbiteris A.) la modifica.

Si da per letto l'art. 8 A.

Si danno per letti gli articoli da a 9 a 13A.

Si danno per letti il Capo B IMU dall'art. 1B all'art. 18 B.

Si danno per letti il Capo C TASI dall'art. 1C all'art. 16C.

Si danno per letti il Capo C dall'art. 1D all'art. 36D.

Si danno per letti l'Allegato 1 riferito alle utenze domestiche e non domestiche oltre la tariffa fissa per utenze di superficie S e la tariffa variabile per utenze non domestiche di superficie F rispettivamente sotto la lettera B e C.

Il Consigliere De Paola preannuncia voto contrario del suo gruppo consiliare e consegna documento da mettere agli atti.

Rientra il Consigliere Marsiglia Francesco.

Sono presenti 10 consiglieri.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma. 639, della Legge, n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune.

Premesso altresì che l'Imposta Unica Comunale è composta da :

-IMU- Imposta Municipale Propria- quale componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali eccetto gli immobili previsti per legge;

-TASI - tributo sui servizi indivisibili- quale componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;

-TARI- tributo sui rifiuti- quale componente servizi destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 24 del 6/8/2012 con la quale è stato approvato il regolamento IMU, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo fiscale;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 56 del 28/12/2012 con la quale è stato approvato il regolamento TARES, modificato e integrato con delibera consiliare n. 7 del 12/3/2013, pubblicato, nella versione definitiva, sul portale del federalismo fiscale;

Visti:

-l'articolo 8 del D. Lgs. n. 23/2011 che, nell'ambito del processo di riordino della materia tributaria locale, ha istituito l'imposta municipale propria (IMU);

-l'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge 214/2011, che disciplinano l'IMU, rimandando, tra l'altro, anche al D. Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell'ICI;

-la Legge n.228/2012, il D.L. 35/2013 convertito in L. 64/2013, il D.L. n. 54/2013 convertito in Legge, n. 85/2013 ed infine il D.L. 102/2013, convertito in L. n. 5/2014, che hanno, prima sospeso e poi abrogato il pagamento delle rate IMU per le abitazioni principali e relative pertinenze e immobili assimilati per l'anno d'imposta 2013;

Visto l'art. 1, comma. 703, della legge di stabilità 2014 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la previgente disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Visto il comma. 704 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 il quale stabilisce l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES;

Tenuto conto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 147/2013 che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione, dal 1° gennaio 2014 della IUC, Imposta Unica Comunale, e delle sue componenti;

Ravvisata pertanto l'opportunità di adottare un unico Regolamento IUC che comprenda, al suo interno, la disciplina delle sue componenti, IMU-TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime sui rifiuti soppresso, con la nuova regolamentazione TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;

Tenuto conto della seguente suddivisione per " argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 147 del 27/12/2013:

-commi da 639 a 640 Istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale) -commi da 648 a 668 TARI (componente tributo sui servizi) -commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili) -commi da 682 a 705 (disciplina Generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC\ concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TARI:

i criteri di determinazione delle tariffe;

la classificazione delle categorie di attività' con omogenea potenzialità' di produzione di rifiuti;

la disciplina delle riduzioni tariffarie;

la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5.l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà' di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

per quanto riguarda la TASI:

Lia disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

2.l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere

differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato- città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 15/12/1997, provvedono a *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

Visto il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 "Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche";

Ricordato che l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di un 'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Tenuto conto, che per quanto non espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la IUC e alla legge 212/2000, oltre a tutte le modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Visto l'art. 151, comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T. U. E. L.) il quale dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;

Visto l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 il quale prevede che *"il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014."*, termine successivamente ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 febbraio 2014;

Visto il parere espresso in ordine alla presente proposta dal Revisore dei Conti;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL:

- il parere espresso dal Responsabile dell' Ufficio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il TUEL di cui al D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale

Con votazione **7 (sette) voti favorevoli 3 (tre) voti contrari (De Paola, DePresbiteris A. e Marsiglia)**

DELIBERA

- Di dare atto che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- Di dare atto che con l'allegato regolamento si provvede, fra l'altro, al coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 147/2013 che stabilisce, fra l'altro, l'istituzione, dal 1° gennaio 2014 della IUC, Imposta Unica Comunale, e delle sue componenti;
- Di adottare un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU-TASI, sostituendo quindi integralmente il previgente regolamento IMU sopra richiamato, sostituendo il regolamento TARES in quanto regime sui rifiuti soppresso, con la nuova regolamentazione TARI, e la disciplina del nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei comuni;
- Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale come sopra descritto;
- Di dare atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;
- Di inviare il presente atto, ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del D. L. 201/2011, esclusivamente per via telematica, e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, al

Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività.

successivamente,

- **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione **7 (sette) voti favorevoli 3 (tre) voti contrari (De Paola, DePresbiteris A. e Marsiglia)**

- **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del T.U. 267/2000 del testo vigente.

A questo punto prende la parola il Consigliere **De Lorenzo** per chiedere il rinvio dell'ultimo punto all'ordine del giorno.

La proposta è messa a votazione dal Presidente.

Si passa alla votazione della proposta.

Con 9 (nove) voti favorevoli - 1 (uno) voto contrario (Marsiglia) si approva il rinvio.

È chiuso alle ore 21,00.

**COMUNE DI PRAIA A MARE
(Provincia di Cosenza)**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE**

I.U.C.

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. del)

Indice

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC

Pag.

Art. 1.A - Oggetto del Regolamento	3
Art. 2.A - Funzionario responsabile del tributo	3
Art. 3.A - Riscossione	3
Art. 4.A - Dichiarazione	4
Art. 5.A - Versamenti	4
Art. 6.A - Ravvedimento	4
Art. 7.A - Accertamento	5
Art. 8.A - Riscossione coattiva	6
Art. 9.A - Rimborsi	6
Art. 10.A - Calcolo degli interessi	7
Art. 11.A - Abrogazioni e norme di rinvio	7
Art. 12.A - Trattamento dei dati personali	8
Art. 13.A - Entrata in vigore	8

CAPITOLO B – IMU

Art. 1.B - Oggetto	9
Art. 2.B - Funzionario responsabile del tributo	9
Art. 3.B - Presupposto impositivo	9
Art. 4.B - Definizione di fabbricato	10
Art. 5.B - Definizione di abitazione principale, pertinenze e terreni agricoli	10
Art. 6.B - Aree fabbricabili	11
Art. 7.B - Valore aree fabbricabili	11
Art. 8.B - Decorrenza aree fabbricabili	12
Art. 9.B - Soggetto attivo	12
Art. 10.B - Soggetti passivi	13
Art. 11.B - Base imponibile	13
Art. 12.B - Aliquote e detrazioni d'imposta	14
Art. 13.B - Esenzioni	15
Art. 14.B - Agevolazioni	17
Art. 15.B - Riduzioni	17
Art. 16.B - Immobili merce	19
Art. 17.B - Modalità di versamento	19
Art. 18.B - Importi minimi	19

CAPITOLO C - TASI

Art. 1.C - Oggetto	20
Art. 2.C - Funzionario responsabile del tributo	20
Art. 3.C - Presupposto del tributo	20
Art. 4.C - Assoggettamento delle aree scoperte pertinentenziali / aree condominiali	20
Art. 5.C - Definizione di fabbricato	21
Art. 6.C - Definizione di abitazione principale, pertinenze e terreni agricoli	21
Art. 7.C - Aree fabbricabili	22
Art. 8.C - Valore aree fabbricabili	22
Art. 9.C - Decorrenza aree fabbricabili	23
Art. 10.C - Soggetto attivo	24

Art. 11.C - Soggetti passivi	24
Art. 12.C - Base imponibile	24
Art. 13.C - Aliquote e detrazioni	25
Art. 14.C - Servizi indivisibili	26
Art. 15.C. - Modalità di versamento	26
Art. 16.C. - Importi minimi	27

CAPITOLO D - TARI

Art. 1.D - Oggetto del regolamento	28
Art. 2.D - Funzionario responsabile del tributo	28
Art. 3.D - Gestione e classificazione dei rifiuti	28
Art. 4.D - Rifiuti assimilati agli urbani	29
Art. 5.D - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	30
Art. 6.D - Istituzione del tributo	31
Art. 7.D - Presupposto	31
Art. 8.D - Soggetto attivo	31
Art. 9.D - Soggetti passivi	31
Art. 10.D - Locali ed aree scoperte soggette al tributo	31
Art. 11.D - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo	32
Art. 12.D - Produzione di rifiuti speciali non assimilati	33
Art. 13.D - Tariffa del tributo	35
Art. 14.D - Determinazione della base imponibile	36
Art. 15.D - Istituzioni scolastiche statali	37
Art. 16.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	37
Art. 17.D - Determinazione delle tariffe del tributo	38
Art. 18.D - Piano finanziario	38
Art. 19.D - Classificazione delle utenze non domestiche	39
Art. 20.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche	40
Art. 21.D - Obbligazione tributaria	41
Art. 22.D - Zone non servite	41
Art. 23.D - Mancato svolgimento del servizio	41
Art. 24.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche	42
Art. 25.D - Riduzione per le utenze non domestiche	42
Art. 26.D - Riduzioni tariffarie	43
Art. 26/D/1- Finanziamento delle Riduzioni, esenzioni e agevolazioni	44
Art. 27.D - Tributo giornaliero	44
Art. 28.D - Tributo provinciale	45
Art. 29.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione	45
Art. 30.D - Riscossione	47
Art. 31.D - Importi minimi	47
Art. 32.D - Verifiche ed accertamenti	48
Art. 33.D - Sanzioni ed interessi	49
Art. 34.D - Riscossione coattiva	49
Art. 35.D - Norme transitorie e finali	49
Art. 36.D - Clausola di adeguamento	50
Allegato 1 – Tabella categorie Utenze con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	51

CAPITOLO A - DISCIPLINA GENERALE "IUC"

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014). L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:
 - a) dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - b) di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
 - c) nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. L'imposta Unica Comunale (I.U.C.), nelle sue componenti IMU, TASI e TARI, costituisce un nuovo e differente tributo comunale, rispetto a quelli previsti negli anni passati (ICI, TARSU, ecc.). Pertanto ogni eventuale agevolazione, esenzione o transazione deliberata in relazione a precedenti tributi in vigore, non si ritiene automaticamente valida ai fini della I.U.C. e delle sue componenti IMU, TASI e TARI. Ogni eventuale transazione effettuata negli anni precedenti, e non sottoposta al vaglio del consiglio comunale, si intende nulla e non produce alcun effetto.

ART. 2.A - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, quali richieste, avvisi di accertamento, provvedimenti di riscossione (sia ordinaria che forzata/coattiva), rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile invia questionari al contribuente, richiede dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A - Riscossione

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, si tiene conto delle superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), fatto salvo ogni accertamento disposto dall'Ufficio.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

ART. 5.A - Versamenti

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate per ogni componente della I.U.C. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito singolarmente dai vari tributi, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A - Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è ridotta ad un quarto quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul

pagamento del tributo, avviene entro due anni dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo.

ART. 7.A - Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
8. L'Amministrazione comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può, con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tributi.
9. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
10. In caso di mancata risposta ai questionari inviati dall'Ufficio, di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

11. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 8.A – Riscossione coattiva

1. Ai sensi del comma 163, art. 1, L.296/2006 e smi, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di:
 - 60 giorni dalla notificazione, in caso di mancata impugnazione davanti alle commissioni tributarie;
 - 60 giorni dalla notificazione della sentenza non ulteriormente impugnata;
 - 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata (oppure 6 mesi e 46 giorni se il termine per impugnare ricade nel periodo 1° agosto – 15 settembre).

Pertanto le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini sopra riportati, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente mediante:

- a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 (ruolo);
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.
2. Ai fini di cui al comma 1 lettera b) il Sindaco nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'art. 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
 3. Ai fini di cui al comma 1 lettera a), il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
 4. La decadenza dal potere d'agire in via coattiva, come riportata al comma 3, si applica anche alla procedura di ingiunzione fiscale.

ART. 9.A - Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il

diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo della IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 10.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

ART. 11.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 24 di data 6/8/2012.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari, in vigore al 31/12/2013, necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa statale in materia nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 05/02/2013 per l'assimilazione quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 12.A - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

ART. 13.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

CAPITOLO B – IMU

ART. 1.B - Oggetto

1. Il presente capitolo, disciplina l'applicazione nel comune di Praia a Mare dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e smi, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e smi, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n.44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147, in quanto compatibili, norme che dispongono l'istituzione dell'imposta in oggetto e ne stabiliscono le modalità ed i criteri applicativi, a decorrere dall'anno 2012, in tutto il territorio nazionale. Per quanto non previsto nel presente capitolo, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2.B - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, quali richieste, avvisi di accertamento, provvedimenti di riscossione (sia ordinaria che forzata/coattiva), rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile invia questionari al contribuente, richiede dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART.3.B – Presupposto impositivo

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura.
2. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.
3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

ART. 4.B– Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ART.5.B – Definizione di abitazione principale, pertinenze e terreni agricoli

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1.B:
 - a) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni e/o esenzioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata mai dichiarata tale nelle dichiarazioni Ici e Imu originarie, il contribuente ha l'obbligo, per avere diritto ai benefici, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro il termine della dichiarazione I.U.C., così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. Le esenzioni/agevolazioni relative alla pertinenza operano a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
 - c) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 6.B - Aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorchè residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su eventuale richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile, oppure se un fabbricato conserva un potenziale edificatorio "di fatto", in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorchè residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui alla comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il quale procederà con la verifica ed il collaudo delle opere eseguite e con il successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ART. 7.B – Valore aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504. La determinazione di valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'Ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottare entro 30 giorni dalla deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. In presenza di perizia di stima ovvero di atto

idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti nell'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a- nel caso di omessa dichiarazione o nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro trenta giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile/fabbricato dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b- sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perchè tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ART. 8.B – Decorrenza aree fabbricabili

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal vigente strumento urbanistico comunale al momento dell'istituzione dell'imposta municipale propria, e pertanto dal 1 gennaio 2012, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico comunale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico comunale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 9.B – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Praia a Mare (CS) relativamente agli immobili la cui superficie ricade nel suo territorio.

2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.
3. E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
4. Il Comune può aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed il relativo gettito è di competenza esclusiva del Comune.
5. Il versamento della quota d'imposta riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale.

ART. 10.B – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali o di aree comunali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche se da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

ART. 11.B – Base imponibile

1. Fabbricati iscritti in Catasto

Ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dal valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, L. 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

In caso di variazione della rendita catastale in corso d'anno, la determinazione dell'imposta deve intervenire sulla base del nuovo classamento a decorrere dal mese di iscrizione in atti catastali, se la

rendita è stata iscritta prima del 15 del mese, ovvero dal mese successivo, nel caso la rendita sia stata iscritta dopo il 15 del mese.

Le variazioni delle rendite che siano state proposte a mezzo *doc.fa* ai sensi del D.M. 701/1994 decorrono dalla data di iscrizione in atti della rendita proposta, ove la rettifica sia stata effettuata dall'Ufficio del territorio entro dodici mesi dalla proposizione della rendita da parte del contribuente.

2. Fabbricati non iscritti in Catasto

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992, ai sensi del quale, fino all'anno in cui i fabbricati stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando, per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il passaggio dalla valorizzazione sulla base delle scritture contabili a quello sulla rendita decorre dal momento in cui il contribuente ha presentato la richiesta di attribuzione della rendita all'Ufficio del territorio, con conseguente rideterminazione dell'imposta dovuta per tutto il periodo successivo in cui, in assenza della rendita catastale, il contribuente abbia continuato a versare l'imposta sulla base delle risultanze delle scritture contabili.

5. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura *doc.fa*, di cui al D.M. 701/1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

6. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente dal 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 12.B - Aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono stabilite, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dall'organo competente per legge con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Le aliquote e le detrazioni stabilite tengono

conto del regolamento generale delle entrate, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.

2. Le aliquote e le detrazioni di cui al comma 1, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il diritto a eventuali aliquote agevolate si rileva dalla dichiarazione e/o autocertificazione presentata dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 o, in mancanza, da altra idonea documentazione. Il diritto si intende tacitamente rinnovato fino a che ne sussistono le condizioni.
4. Nella determinazione delle aliquote IMU il comune garantisce il rispetto delle condizioni e vincoli stabiliti dal comma 677 art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

ART. 13.B - Esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. La riserva allo Stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune e che insistono sul suo territorio.
3. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 – pari a 200,00 euro.
4. L'imposta non si applica ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. L'impresa costruttrice, ai fini della non applicazione dell'imposta, è obbligata a produrre apposita dichiarazione nella quale vengono indicati i dati catastali dei fabbricati oggetto del presente comma.
5. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - a)-alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b)-ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c)-alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- d)-a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
6. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201.
7. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992, come di seguito riportate:
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l' 11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n.810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - i) gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'articolo 16 lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.
8. Qualora l'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla precedente lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, intesa come fabbricato complessivo, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del Decreto Legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

- 9- Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente punto 1), in quanto l'unità immobiliare non risulta correttamente identificabile catastalmente attraverso la distinta individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente ad attività di natura non commerciale, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, sono stabilite con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge 24 marzo 2012, n.27.
10. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

ART. 14.B – Agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
 - a)- posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e/o comunque occupata.
2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

ART. 15.B – Riduzioni

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011 la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori

di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del presente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico - edilizia.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa. Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'IMU decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.
4. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.
5. I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000 euro e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
6. Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.

ART. 16.B – Immobili merce

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.
2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

ART. 17.B - Modalità di versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo) oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
4. L'imposta è versata autonomamente da ogni soggetto passivo.
5. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

ART. 18.B - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO C - TASI

ART. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio indivisibili a decorrere dal 1/1/2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 ai 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2.C - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, quali richieste, avvisi di accertamento, provvedimenti di riscossione (sia ordinaria che forzata/coattiva), rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile invia questionari al contribuente, richiede dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.C - Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
2. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
3. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
4. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
5. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

ART. 4.C – Assoggettamento delle aree scoperte pertinentziali / aree condominiali

1. Sono soggette alla TASI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 5.C – Definizione di fabbricato

1. Fabbricato è quella unità immobiliare che è iscritta al Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quella unità immobiliare che secondo la normativa catastale deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato con rendita catastale di cui al comma 1 è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data. La condizione di effettivo utilizzo si rileva dai consumi dei servizi indispensabili che devono risultare superiori a chilowatt 10 mensili per l'energia elettrica ed a metri cubi 5 mensili per l'acqua potabile.

ART. 6.C – Definizione di abitazione principale, pertinenze e terreni agricoli

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1.C:
 - a) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni e/o esenzioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo; alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata mai dichiarata tale nelle dichiarazioni Ici e Imu originarie, il contribuente ha l'obbligo, per avere diritto ai benefici, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro il termine della dichiarazione I.U.C., così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi. Le esenzioni/agevolazioni relative alla pertinenza operano a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
 - c) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

ART. 7.C - Aree fabbricabili

1. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio "di fatto", ancorchè residuale.
2. Il dirigente/responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su eventuale richiesta del contribuente, attesta se un'area/immobile sita nel territorio comunale è fabbricabile, oppure se un fabbricato conserva un potenziale edificatorio "di fatto", in base ai criteri stabiliti nel precedente comma.
3. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'imposta per gli immobili che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguglio con "l'area fabbricabile" da intendersi quale valore base di ricostruzione dell'immobile. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorchè residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.
4. In virtù delle disposizioni di cui alla comma 1) si considera area edificabile il suolo che rientra nello strumento urbanistico generale anche solo adottato dal Comune e non ancora approvato dai competenti organi regionali; ai fini dell'applicazione dell'imposta non rileva pertanto l'effettiva e concreta possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo, ma è sufficiente la semplice astratta potenzialità edificatoria.
5. Le aree ricomprese nelle zone edificabili di ampliamento/espansione urbanistica, sono considerate nel loro complesso, prescindendo dalla presentazione e/o approvazione del piano attuativo e dalla destinazione delle aree prevista dallo stesso, in quanto la semplice astratta potenzialità edificatoria del "comparto" di ampliamento/espansione, determina una variazione del valore venale in comune commercio dell'area; pertanto le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi, quali strade, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico ecc., potranno essere considerate con tale destinazione effettiva, esclusivamente in seguito al loro completamento come stabilito dalla convenzione sottoscritta con il Comune, il quale procederà con la verifica ed il collaudo delle opere eseguite e con il successivo trasferimento delle stesse alla proprietà comunale. Pertanto fino a tale momento le opere di urbanizzazione previste nei piani attuativi contribuiscono a determinare il valore venale in comune commercio del comparto edificatorio nel suo complesso, tenuto conto inoltre che in assenza di tali urbanizzazioni il progetto urbanistico non potrebbe essere attuato.

ART. 8.C – Valore aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30/12/1992 n. 504. La determinazione di valori da parte del Comune, è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'Ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottare entro 30 giorni dalla

deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.

2. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti nell'anno precedente.
3. Il valore delle aree/immobili deve essere proposto alla Giunta dal Dirigente/Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
4. Il valore determinato rappresenta un valore medio di stima da confrontare con il valore dichiarato dal contribuente, e sarà applicato con le seguenti modalità:
 - a- nel caso di omessa dichiarazione o nel caso in cui il valore di stima sia superiore al valore dichiarato, ne viene data comunicazione al proprietario, con l'invito a controdedurre entro trenta giorni. Nella controdeduzione il proprietario dell'area edificabile/fabbricato dovrà comunicare le proprie ragioni ed i fattori decrementativi del valore di stima;
 - b- sulle controdeduzioni pervenute nei termini previsti, il Comune si pronuncerà comunicando al proprietario un accertamento motivato e liquidando la relativa imposta; nel caso di mancata risposta entro il termine stabilito, il valore di stima si intenderà accettato e l'imposta sarà liquidata sulla sua base.
5. Le eventuali limitazioni al valore dell'immobile, con particolare riferimento alla zona territoriale di ubicazione e alla destinazione d'uso consentita, sono considerate per determinare la base imponibile e quindi la concreta misura dell'imposizione, che tiene conto del valore del bene conseguente ai vincoli urbanistici; in particolare, le ridotte dimensioni e le peculiari caratteristiche dell'area compresa in una qualsiasi zona qualificata edificabile dal PRG non escludono la natura edificatoria delle stesse e quindi l'applicazione dell'imposta, perchè tali evenienze producono effetti esclusivamente ai fini della determinazione del loro valore venale in comune commercio.

ART. 9.C – Decorrenza aree fabbricabili

1. Per le aree già individuate come "fabbricabili" dal vigente strumento urbanistico comunale al momento dell'istituzione dell'imposta, e pertanto dal 1 gennaio 2014, siano esse inedificate o parzialmente edificate, l'imposta si applica dalla data della sua istituzione.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico comunale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti allo strumento urbanistico comunale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

ART. 10.C – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell' imposta è il Comune di Praia a Mare (CS) relativamente agli immobili la cui superficie ricade nel suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ART. 11.C - Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 3.C. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI in una misura tra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo, stabilita con delibera consiliare, calcolata applicando l'aliquota di cui al successivo art.13.C. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

ART. 12.C - Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.
2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare

di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

ART. 13.C - Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
2. L'aliquota massima della TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille.
3. Il Comune, con deliberazione di consiglio, provvede pertanto alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, oltre al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie d'immobile.
4. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei seguenti casi:
 - a) per l'abitazione principale e pertinenze della stessa;
 - a1) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni e/o esenzioni previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - a2) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
 - b) per figli dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell'anno di competenza del tributo.
 - b1) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore;

c) per cittadini italiani iscritti all'AIRE.

c1) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell'imposta municipale propria per l'abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

5. Le detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.
6. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
7. Con la deliberazione di consiglio comunale che determina le aliquote della TASI, il Comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) s.m.i., nei seguenti casi:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
 - f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.
8. Il Consiglio Comunale stabilisce annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dall'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle fattispecie di cui al comma 4, oppure eventuali ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al comma 7, restando nella facoltà del consiglio comunale stesso prevedere detrazioni solo per alcune fattispecie oppure non prevedere detrazioni, riduzioni ed esenzioni.
9. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 14.C - Servizi indivisibili

1. Con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 15.C - Modalità di versamento

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza il 16 giugno per quanto dovuto per il 1° semestre e la seconda con scadenza il 16 dicembre per il saldo annuo.
3. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. ~~La Tasi è versata autonomamente da ogni soggetto passivo, il Comune può provvedere all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati.~~

ART. 16.C - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, è inferiore o uguale a € 6,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

CAPITOLO D - TARI

ART. 1.D – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la componente "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell' Imposta Unica Comunale "IUC" prevista dall'art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
3. La tariffa della componente TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2.D - Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, quali richieste, avvisi di accertamento, provvedimenti di riscossione (sia ordinaria che forzata/coattiva), rimborsi, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile invia questionari al contribuente, richiede dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e dispone l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.D – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di esclusiva sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e annesse pertinenze e/o locali di servizio;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

ART. 4.D – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose riportati nell'allegato A della delibera C.C. n. 3 del 05/02/2013 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, rispecchino i limiti e i criteri qualitativi e quantitativi riportati nella suddetta delibera.
2. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, effettuate le opportune verifiche, specifichi, entro 15 giorni dal ricevimento dell'apposita dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione, le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

3. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 5.D – Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - b. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - c. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - d. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - e. i rifiuti radioattivi;
 - f. i materiali esplosivi in disuso;
 - g. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - h. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
 - a. le acque di scarico;
 - b. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

ART. 6.D – Istituzione del tributo

1. Nel comune di Praia a Mare è istituita, a decorrere dal 01/01/2014, la componente “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’ Imposta Unica Comunale “IUC” prevista dall’art. 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. La TARI è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come previsto dalla Legge 147 del 27.12.2013.

ART. 7.D - Presupposto

1. Presupposto della TARI è il possesso, l’occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 8.D – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell’ imposta è il Comune di Praia a Mare (CS) relativamente agli immobili la cui superficie ricade nel suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

ART. 9.D – Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da coloro che possiedono, occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 10, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell’ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest’ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 10.D – Locali e aree scoperte soggette al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l’interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti

interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. *Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati.* Gli immobili pur privi di mobili e utenze attive non sono esonerati dal pagamento della TARI, ritenendosi esonerabili esclusivamente gli immobili inagibili, inabitabili, diroccati, interclusi o in stato di abbandono, per i quali sia stata emessa ordinanza di inagibilità. Il Comune di Praia a Mare si conforma alla costante giurisprudenza della Cassazione che ha sempre posto stringenti limiti riguardo all'esonero dal pagamento del tributo sui rifiuti, il quale risulta pertanto dovuto a prescindere dal fatto che il contribuente utilizzi o meno l'immobile.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b. aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione e annesse pertinenze e/o locali di servizio;
 - d. utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e/o assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 11.D - Locali ed aree scoperte non soggette al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- locali ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
 - d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e) locali adibiti a sedi, uffici e servizi pubblici o di interesse pubblico, preventivamente individuati con delibera di Giunta Comunale;
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 4. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 12.D - Produzione di rifiuti speciali non assimilati

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non rientranti tra gli assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i

produttori stessi, ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni (*Sono invece soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi, anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti, sebbene dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali*).
 - b) le porzioni di superficie degli insediamenti artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;
 - c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio diretto dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove si producono rifiuti non assimilabili: legnaie, allevamenti, stalle, fienili, depositi anche verticali di mangimi ed insilati in genere, locali adibiti a depositi permanenti di presidi fitosanitari e concimi, depositi di prodotti semilavorati o finiti, locali tecnologici per la trasformazione dei prodotti, altri locali simili. (*Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, dei locali e delle aree destinate ad attività commerciale, di ristorazione e recettiva ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo, degli annessi rustici e dei depositi attrezzi. e le attività agrituristiche*);
 - d) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. (*Sono invece soggetti alla tariffa nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: le sale d'aspetto, gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; i vani accessori dei predetti locali, ed in generale tutti i locali e le aree non escluse dall'applicazione della stessa*);
 - e) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.
2. L'esenzione di cui al comma precedente viene riconosciuta esclusivamente ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 29.D ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
 3. In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione prevista non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa

indicazione nella dichiarazione e l'idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti speciali di cui ai comma precedenti

4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati, o vi sia una produzione promiscua di rifiuti urbani e speciali, la determinazione della superficie computabile è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economica:

n. Cat.	Categoria	% di Abbattimento
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	70%
10	Ospedali	35%
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	60%
20	Attività industriali con capannoni di produzione	50%
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	60%
29	Banchi di mercato genere alimentari	65%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare entro il mese di Febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

ART. 13.D - Tariffa del tributo

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 14.D - Determinazione della base imponibile

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui al precedente comma, la base imponibile è data dalla superficie calpestabile.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. Per gli immobili ai quali si applica il criterio della superficie catastale già denunciati ai fini della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, di cui al capo III del D.Lgs 507/93, la superficie è modificata d'ufficio dal Comune che provvede a darne apposita comunicazione agli interessati a seguito dell'incrocio dei dati comunali, comprensivi della toponomastica, con quelli dell'Agenzia del Territorio, secondo le modalità stabilite dall'apposito provvedimento del Direttore della predetta Agenzia.
7. La comunicazione di cui al comma precedente è inviata al soggetto denunciante l'immobile ai fini dell'applicazione del tributo.
8. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19/04/1994, n. 701.
9. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie convenzionale determinata dall'Agenzia delle Entrate con gli

elementi in possesso della stessa o in mancanza mediante predisposizione di apposito accertamento da parte degli uffici competenti dell'ente. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.

10. Il medesimo criterio di cui al precedente comma 5 è utilizzato per la determinazione della superficie imponibile delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi dell'art. 19, comma 10, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30/07/2010, n. 122, come integrato dall'art. 2, comma 5-bis, del D.L. 29/12/2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla Legge 26/01/2011, n. 10.
11. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
12. Ai fini dell'applicazione del tributo, la superficie del locale utilizzato come pertinenza dell'abitazione dovrà essere considerata in aggiunta alla superficie dell'abitazione di cui è pertinenza, senza applicazione, per i locali in oggetto, della parte variabile della tariffa. L'utilizzazione del locale come pertinenza deve risultare dalle dichiarazioni presentate all'Ufficio Tributi ai fini dell'IMU (o in precedenza ICI) e/o dalle dichiarazioni presentate ai sensi del successivo art. 29D.
13. Ai fini dell'applicazione del tributo, sono soggette allo stesso le superfici pertinenziali delle abitazioni, quali balconi e terrazze.

ART. 15.D - Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 16.D - Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal regolamento statale di cui all'art. 14, comma 12, del D.L. 201/2011 ed in via transitoria dal D.P.R. 158/1999.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario.
5. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

6. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

ART. 17.D - Determinazione delle tariffe del tributo

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Alle predette tariffe corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. **Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.**
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, secondo criteri razionali;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti qualora divergenti dai valori minimi;
 - c. **i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività *Kd* di cui al comma precedente.**

ART. 18.D - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dall'Ente, in quanto soggetto gestore del servizio, e viene rimesso al Consiglio Comunale per la sua approvazione entro i termini previsti per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;

- b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

ART. 19.D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, *si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.*
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi. I posti auto/garage intestate a persone giuridiche sono classificati nella Categoria 3, a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzate quale pertinenza di una specifica abitazione.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.

ART. 20.D - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 30 giorni.

Le variazioni del numero dei componenti, che per loro natura non generano movimenti anagrafici, devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29.D.

I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano collocato in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro fuori dal Comune, in Italia o all'estero, per un periodo superiore a 6 mesi;

Le predette situazioni dovranno essere oggetto della dichiarazione di cui successivo art. 29D.

3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, viene stabilito un criterio basato sulla metratura dell'immobile, criterio che, sulla base di costante e recente giurisprudenza (cfr. Corte di Cassazione Sentenza 8383/2013), risulta il meno irrazionale ed il meno discriminatorio. In base al predetto criterio, viene fissata la seguente tabella:

Metri quadri abitazione

fino a 30
da 31 a 45
da 46 a 60
da 61 a 75
da 76 a 90
da 91

Non componenti ma:

tariffa progressivamente
più elevata con riferimento
alle maggiori dimensioni
dell'immobile.

Le attività di bed and breakfast non rientrano, per definizione normativa, nelle trenta categorie di cui all' Allegato 1; sono ricomprese nelle utenze domestiche, calcolate con il criterio di cui sopra.

5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, si utilizza

il criterio esposto al comma precedente. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata sempre con il criterio di cui al comma 4..

ART. 21.D - Obbligazione tributaria

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione e/o la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 29.D, comma 3, il possesso.

L'obbligazione tributaria cessa il mese in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 29.D.

2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 29.D.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30D.

ART. 22.D - Zone non servite

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, *nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità*
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% (*minimo 60%*) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29.D e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 23.D - Mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi

sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 24.D - Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente, non inferiore a 50,00 Kg per tipologia di materiale.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 25.D - Riduzione per le utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo esclusivamente per la quota variabile.
Il titolare dell'attività che provvede al recupero per come previsto nel presente Regolamento, deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
 - periodo di avvio a recupero.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando la produzione in ciascun anno della documentazione che attesti l'intervenuto recupero dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto alla riduzione.
3. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'Ufficio Tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

4. La riduzione è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il 31/3 dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
 - autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo, le modalità di recupero, la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale;
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.
6. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della sola quota variabile del tributo.
7. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo tariffa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 26.D - Riduzioni tariffarie

1. La tariffa del tributo è ridotta, per la sola quota variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo riduzione del 10%;

- b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero riduzione del 5%;
 - c. fabbricati rurali ad uso abitativo riduzione del 5%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 26.D/1 - Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall' art. 26.D, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 22.D a 26.D resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 27.D - Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 22.D, 23.D e 25.D; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 24.D.

ART. 28.D - Tributo provinciale

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 29.D - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 15 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC all'indirizzo protocollo.praia@asmepec.it.
La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del certificato di ricevimento nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 15 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni riduzioni o esenzioni

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- h. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 15 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
- i. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- l. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 6, se più favorevole.
- m. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

n. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

ART. 30.D - Riscossione

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello F24.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno due rate semestrali, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 32D, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora

ART. 31.D - Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 28, è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 16,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

ART. 32.D - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 29.D, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 30 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del

tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità stabilite e riportate nell'avviso di accertamento di cui sopra.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 33.D - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 30 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 34.D - Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 35.D - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, è abrogato l'articolo 14 (TARES) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pertanto a partire dal 1° gennaio 2014, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tares, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti si tiene conto di quanto stabilito all'art. 20.D comma 4.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 36.D - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO I

Tabelle categorie Utenze con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ del _____**

UTENZE DOMESTICHE

a. CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE	
1	Nucleo Familiare con 1 componente
2	Nucleo Familiare con 2 componenti
3	Nucleo Familiare con 3 componenti
4	Nucleo Familiare con 4 componenti
5	Nucleo Familiare con 5 componenti
6 o più	Nucleo Familiare con 6 o più componenti

b. Tariffa fissa per utenza domestica di n componenti e superficie S:

$$TFd_{(n,S)} = [CFd / \sum_n (S_{(n)} * Ka_{(n)})] * S * Ka_{(n)}$$

$S_{(n)}$ = Totale superfici utenze domestiche con n componenti.

$Ka_{(n)}$ = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici in funzione del numero dei componenti l'utenza domestica. Il coefficiente è adimensionale;

CFd = Totale dei costi fissi domestici;

Il termine $Ka_{(n)}$ può assumere 6 valori in dipendenza del numero di persone componenti l'utenza domestica.

Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto il loro prodotto ha la forma di un costo per unità di superficie; è la tariffa fissa di riferimento per le utenze domestiche, ovvero il suo prodotto per la superficie determina la tariffa fissa di tali utenze ed assume un diverso valore per ciascuna delle 6 classi di utenza.

c. Tariffa variabile per utenza domestica di n componenti:

$$TVd_{(n)} = [CV_d / \sum_n (N_{(n)} * Kb_{(n)})] * Kb_{(n)}$$

$N_{(n)}$ = Totale numero utenze domestiche con n componenti.

$Kb_{(n)}$ = Coefficiente proporzionale di produttività in funzione del numero dei componenti dell'utenza domestica. Il coefficiente è adimensionale;

CV_d = Totale dei costi variabili domestici.

Il termine $Kb_{(n)}$ può assumere 6 valori in dipendenza del numero di persone componenti l'utenza domestica.

Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto ha la forma di un costo puro: è la tariffa variabile di riferimento per le utenze domestiche.

UTENZE NON DOMESTICHE

a. CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari

b. Tariffa fissa per utenza non domestica di superficie S:

$$TFnd_{(ap,S)} = [CFnd / \sum_{ap}(S_{(ap)} * Kc_{(ap)})] * S * Kc_{(ap)}$$

$S_{(ap)}$ = Totale superfici di una classe di utenze non domestiche;

$Kc_{(ap)}$ = Coefficiente potenziale che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuti connessa al tipo di attività produttiva. Il coefficiente è adimensionale;

$CFnd$ = Totale dei costi fissi non domestici.

Il termine $Kc_{(ap)}$ può assumere 30 valori in dipendenza del tipo di utenza non domestica. Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto il loro prodotto ha la forma di un costo per unità di superficie: è la tariffa fissa di riferimento per le utenze non domestiche, ovvero il suo prodotto per la superficie determina la tariffa fissa di tali utenze ed assume un diverso valore per ciascuna delle 30 classi di utenza non domestica.

c. Tariffa variabile per utenza non domestica di superficie S:


$$TVnd_{(ap,S)} = [CVnd / \sum_{ap}(S_{(ap)} * Kd_{(ap)})] * S * Kd_{(ap)}$$

$S_{(ap)}$ = Totale superfici di una classe di utenze non domestiche.

$Kd_{(ap)}$ = coefficiente di produzione rifiuti, in kg/mq, connessi al tipo di attività produttiva.

$CVnd$ = Totale dei costi Variabili non domestici.

Il termine $Kd_{(ap)}$ può assumere 30 valori in dipendenza del tipo di utenza non domestica; Il termine fra parentesi quadre è una costante e pertanto il loro prodotto ha la forma di un costo per unità di superficie: è la tariffa variabile di riferimento per le utenze non domestiche, ovvero il suo prodotto per la superficie determina la tariffa variabile di tali utenze ed assume un diverso valore per ciascuna delle 30 classi di utenza non domestica.



Consiglio Comunale del 29 aprile 2014

3° punto all'OdG
Regolamento IUC – Approvazione - Determinazioni

Il Gruppo URP è ben consapevole che la legge 147 del 2013, nota come Legge di Stabilità 2014, all'art. 1 co. 639 prevede l'istituzione della IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE, ed è altrettanto consapevole delle disposizioni introdotte dal d.l. 16 del 2014.

Questa consapevolezza tuttavia, non può esprimersi come condivisione del provvedimento che quest'Assise si accinge ad approvare.

Così come precedentemente espresso ^{IN ALTRE OCCASIONI} ~~in sede di approvazione del Regolamento IMU e del Regolamento TARES~~, anche in quest'occasione vogliamo attirare l'attenzione sul principio di equità fiscale.

Per noi di Uniti Rilanciamo Praia vale l'art. 53 della nostra Costituzione che testualmente recita:

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività

Il legislatore nelle more dell'urgenza di deliberare per mettere ordine ai conti degli Enti, invece, ha ben pensato di agganciare il presupposto del tributo IMU -TASI- TARI agli immobili creando, a parità di condizioni, discriminazioni.

Due contribuenti, per esempio, con 100 mq di abitazione e stesso nucleo familiare, pagano la stessa cifra.

Che l'uno abbia un reddito familiare elevato e che l'altro ce l'abbia basso non comporta alcuna differenza nel versamento della cifra.

Pensiamo per un attimo ad un pensionato, proprietario di una casa costruita con i sacrifici di una vita, possessore di una pensione minima che, sarà graziato per l'IMU ma, dovrebbe contribuire per TASI e TARI al pari di chi sta meglio di lui.

In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui la forbice

sociale si allarga sempre più, ci saremmo aspettati un'imposizione fiscale più equa, legata alla capacità contributiva.

E' evidente invece che il legislatore, individuando il presupposto d'imposta, ha optato per altro.

Leggendo con attenzione la legge 147/13 si scorge tuttavia che il legislatore ha lasciato un margine di discrezionalità ai Comuni in merito a riduzioni ed esenzioni TARI E TASI che, possono calmierare evidenti stati di iniquità fiscale.

In particolare, URP vuole evidenziare l'art. 682 della L 147/13, che testualmente recita:

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la **TARI**:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) **la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;**
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la **TASI**:

- 1) **la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;**
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Il punto su cui URP vorrebbe focalizzare l'attenzione di quest'Assise è che mentre per l'IMU, la legge fissa l'esenzione del tributo per la prima casa e sua pertinenza, per la TARI e per la TASI, l'esenzione viene lasciata alla discrezionalità dei Comuni.

Per la TASI il Regolamento IUC oggetto di discussione prevede la possibilità di detrazioni e esenzioni all'art. 13.C, rimandando i particolari a specifica delibera consiliare, quella di approvazione aliquote, detrazioni ed esenzioni,

prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione.

Per la TARI invece, dall'art. 22D al 26D si parla solo di riduzioni.

Bene, ad URP sarebbe piaciuto trovare anche la parola esenzioni subito dopo riduzioni.

Sicuramente le esenzioni non migliorano l'assetto generale della normativa di riferimento per il Regolamento IUC, ma contribuirebbero a rendere più equa la fiscalità.

Esenzioni TARI applicate in presenza di un valore ISEE, per esempio, di 6.500,00 rappresenterebbero un aiuto concreto alle famiglie numerose e ai nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà economica.

Per le considerazioni espresse, URP esprime voto contrario.

Il Capo Gruppo



All'art. 8 A - (Riscossione Coattiva) comma 1.

Alle parole "1 anno e 46 giorni dal deposito della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata" sostituire le parole:

" 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza di merito non notificata e non ulteriormente impugnata (oppure 6 mesi e 46 giorni se il termine per impugnare ricade nel periodo 1° agosto- 15 settembre) .

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail stroke.A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a horizontal crossbar.

COMUNE DI PRAIA A MARE
Provincia di Cosenza

Parere del Revisore dei Conti
sull'approvazione del regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC"
- art. 1, commi 639 e succ., Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) -

Il Revisore dei Conti del Comune di Praia a Mare, dott. Giovanni Di Cianni,

richiamato

- l'art. 239 del predetto D.Lgs. 267/2000 come modificato dall'art.3 del D.L. 174/2012, il quale al comma 1, lett. b), n.7 prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento e di applicazione dei tributi comunali;

dato atto

- che l'art. 1, comma. 639, della Legge. n. 147/2013 (Legge di stabilità anno 2014) introduce, dal 1° gennaio 2014, la IUC, Imposta Unica Comunale, basata su due presupposti impositivi, l'uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi erogati dal Comune;
- che, secondo lo schema introdotto dal Legislatore, l'Imposta Unica Comunale risulta composta da n.3 tributi:
 - IMU- Imposta Municipale Propria- quale componente patrimoniale e dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali eccetto gli immobili previsti per legge;
 - TASI - tributo sui servizi indivisibili- quale componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali;
 - TARI- tributo sui rifiuti- quale componente servizi destinata a finanziare il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- che all'art.1, comma 704 della Legge 147/2013 il Legislatore ha disposto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 201/2011 e s.m.i. contenente la disciplina della Tares;

esaminati

- la proposta di deliberazione trasmessa dal Servizio finanziario dell'Ente avente ad oggetto "Regolamento IUC – Approvazione – Determinazioni”;
- la bozza di Regolamento redatto ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 639 e succ., della Legge 147/2013, con il quale viene disposta la disciplina e la modalità di gestione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), suddivisa nelle seguenti parti:
 - CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI IUC, costituito da 12 articoli;
 - CAPITOLO B – IMU, costituito da 18 articoli;
 - CAPITOLO C – TASI, costituito da 16 articoli;
 - CAPITOLO D – TARI, costituito da 36 articoli;

constatato

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art.1, commi 639 e succ., della Legge 147/2013, il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) esplica la propria efficacia dall'1/1/2014;
- che il regolamento da approvarsi è conforme alla normativa di riferimento, nel rispetto dell'autonomia regolamentare concessa all'Ente;

visti

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Testo Unico degli Enti locali D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto

- del parere espresso dal responsabile dell'Ufficio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del parere espresso dal responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;


esprime

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di adozione, da parte del Consiglio Comunale di Praia a Mare, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) così come proposto.

Praia a Mare, 18/04/2014

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Giovanni Di Gianni



OGGETTO: REGOLAMENTO I.U.C. – APPROVAZIONE – DETERMINAZIONI.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000, sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario

IL RESPONSABILE DELL'AREA ENTRATE E TRIBUTI

Dott.ssa Patrizia Laprovitera

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO

Giuseppe Greco

Praia a Mare, li 18/04/2014

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Riguardo alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. D.Lgs. 267/2000,

SI ESPRIME

parere favorevole parere contrario

Praia a Mare, li 18/04/2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

(Rag. Giacomo Greco)

Ai sensi dell'art. 151 del T.U. D.Lgs. 267/2000, si attesta la relativa copertura finanziaria

IMPEGNI

Capitolo	Anno	Descrizione Impegno	Importo	Impegno

ACCERTAMENTI

Capitolo	Anno	Descrizione Impegno	Importo	Acc.

Praia a Mare, li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA

(Rag. Giacomo Greco)

PARERE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è:

conforme non conforme

alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 79 del vigente Statuto Comunale e a norma dell'articolo 97, comma 2, del TUEL – D.Lgs. 267/2000

Praia a Mare, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott.ssa Santa Rosaria Algieri)

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 10 DEL 29.04.2014

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to IL PRESIDENTE
Francesco Trimboli

F.to IL SINDACO
Antonio Praticò

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosa Santoro

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosa Santoro

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 13/05/2014 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 28/05/2014.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

X Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal 13/05/2014 al 28/05/2014

IL MESSO COMUNALE